

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali di Modena e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali di Modena e provincia, è determinato come segue:

minestra	L. 105	giornaliere
pietanza	» 120	»
pasto completo	» 225	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

(934)

Il Ministro: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai custodi di stabilimenti industriali di Modena e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai custodi di stabilimenti industriali di Modena e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai custodi di stabilimenti industriali di Modena e provincia, è determinato come segue:

alloggio	L. 14.612	mensili
riscaldamento	» 3.640	»
illuminazione elettrica	» 1.430	»
acqua	» 312	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

(935)

Il Ministro: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.

Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 114 e 116, secondo comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 204 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuto che l'attività dei sommozzatori differisce da quella svolta dai palombari sia per la tecnica sia per i mezzi impiegati durante la prestazione e ravvisata quindi, in relazione alle esigenze del traffico, la necessità di riconoscere la categoria e disciplinarne l'impiego;

Sentito il Ministero della sanità;
Sentito il Ministero della pubblica istruzione;
Sentito l'ufficio del Ministro per le regioni;

Decreta:

Art. 1.

*Istituzione della categoria dei sommozzatori
in servizio locale*

E' istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.

Art. 2.

Attività dei sommozzatori

I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

Art. 3.

Registro dei sommozzatori

Il registro dei sommozzatori in servizio locale è tenuto dal comandante del porto.

Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) età non inferiore a 18 e non superiore a 35 anni;
- 2) cittadinanza italiana;
- 3) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardiovascolare e otorinolaringoiatrico nonchè da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o — in sua assenza — da un medico designato dal capo del compartimento, che si avvarrà a tal fine della scheda sanitaria allegata al presente decreto: saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti dediti all'alcool;
- 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- 5) buona condotta morale e civile;
- 6) aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore.

La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto.

Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3) ed al comma terzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati:

- 1) uno, che funge da presidente, dal capo del compartimento;
- 2) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio;
- 3) uno dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

Art. 4.

Libretto di ricognizione

Il comandante del porto, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo precedente, rilascia al sommozzatore in servizio locale un libretto di ricognizione analogo al modello già approvato per i lavoratori portuali.

Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni contenute nell'art. 155 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, citato in premesse.

Art. 5.

Cancellazione dal registro

Alla cancellazione dal registro si procede:

- 1) per morte;
- 2) per permanente inabilità al servizio;
- 3) per avere il sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
- 4) a domanda;
- 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'art. 3 del presente decreto.

L'inabilità di cui al n. 2) del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'art. 156 del predetto regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Art. 7.

Norma transitoria

Entro sei mesi dalla data del presente decreto potranno essere iscritti nel registro previsto dall'art. 3 coloro che alla data del presente decreto abbiano superato i limiti di età previsti dallo stesso art. 3, n. 1), ma non abbiano oltrepassato i 40 anni di età, purchè documentino di esercitare già da almeno cinque anni e in modo continuativo l'attività sommozzatoria professionale ovvero siano in possesso di idoneo titolo rilasciato da istituto statale o da scuole e centri di formazione e qualificazione professionale, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1979

Il Ministro: RUFFINI

SCHEDA DI VALUTAZIONE PSICO-FISICA-ATTITUDINALE PER L'ISCRIZIONE
NEL REGISTRO DEI SOMMOZZATORI

Cognome	nome	..	nato
il . . . a	prov	..	nesso . . .
sports praticati			
1) Anamnesi	peso	..	perimetro torace
2) Statura	inspirata . . .
3) Esame spirometrico
4) Tempi di apnea (previa iperventilazione di 60" di ispirata espirata . . .)
5) Esame obiettivo:
capo e collo
torace
addome
ernie
apparato urogenitale
apparato osteoarticolare
apparato muscolare
sistema cardiocircolatorio
sistema nervoso
6) Esame oculistico:
visus od.
esame del fondo
sensu erometrico
annotazioni
7) Esame otomolaringoiatrico:
or. d.
or s.
naso
rinfaringe
dentizione
prove audiometriche
annotazioni
(con masch. osc.) prove labirintiche statiche
(con masch. osc.) prove labirintiche dinamiche (m. a stella)
8) Rx torace
9) Step test (La Cava): -- polso a riposo
(prova di sforzo: sgabello alt. 40 cm. 30 movimenti di salita completa, 30 movimenti di discesa completa = movimenti totali 120 al minuto)
polso dopo test
tempo di ripristino: polso
10) E.C.G.:
a riposo
dopo step test

11) Testi in ipotermia (in casi particolari):

temperatura cutanea normale
tempo di esposizione
temperatura cutanea: in ipotermia
tempo di recupero
mezzo ipotermico usato
E.C.G.: a riposo, temperatura
dopo step test, temperatura
step test: temperatura
press art. a riposo
temp dopo test
press art. dopo test
tempo di ripr.: temperatura
press. art.

12) Analisi di laboratorio:

es. urine (completo)
es. emocromocitometrico
azotemia
glicemia
prove emogeniche
V.E.S.
ind. K.
V.D.R.L.
gruppo sanguigno
annotazioni

13) Prove psicotecniche:

a) Percezione direzione suono (masch. oscur.):
pd. . . . pc. . . . ps.
pd. . . . pc. . . . ps.
b) Percezione suoni aritmici (masch. oscur.):
od. . . . su
os. . . . su
oda. . . . su
c) Serie numeriche (masch. oscur.):
percezione quantitativa
coordinazione spaziale
deviazione orizz. scritta
deviazione vert. scritta
note
d) Costruzione meccanica (masch. oscur.):
tipo . . . tempo/esc.
risultato operativo
capacità operativa
note
e) Labirinto:
tempo/esc . . . risultato
capacità operativa

f) **Costruzioni geometriche intuitive (piane/solide):**

capacità operativa
 tempo/secondo
 n. costruzioni
 note

g) **Serie modulari (alfabetiche e/o numeriche):**

1) (1, 3, 5;)
 (2, 4, 6;)
 2) (1, 3, 4, 7, 8;)
 (2, 4, 5, 8, 9;)
 3) (10, 8, 9, 6, 8, 10;)
 (9, 10, 8, 7, 5, 9;)
 4) (18, 20, 15, 17, 11;)
 (17, 19, 14, 16, 10;)
 5) (15, 18, 15, 17, 20;)
 (20, 17, 11, 19, 7, 3;)

h) **Sollestazione labirintica, con sedia girevole**

(senza e con effetto risacca):
 (masch. oscur.): polso temper corp
 (operazioni aritmetiche adeguate alla cultura
 del soggetto):

tempo 90°, n giri 90

x =
 + =
 : =
 - =

Movimento arti

(inferiori/superiori; singoli e contemporanei)
 (percezione agli urti):

spd. =
 sps. =
 gd =
 gs. =

(le domande — indicate a titolo di esempio e da formulare velocemente e con voce chiara — con o senza nesso logico impegnano il candidato a pronte risposte adeguate):

quanti anni hai?
 giorno e mese di n.
 che auto hai?
 giorno, mese, anno di acquisto
 dove sei nato?
 sul pianeta Terra da che parte sorge (tra-
 monta) il sole?
 note

Equilibrio in fase dinamica

(stato di equilibrio sul seggiolino):

stop stato

(stato di equilibrio in deambulazione direzionale obbligatoria):

alla luce: stato eq

note

recupero

polso

note

i) **Comp/Dec. in camera iperbarica:**

Bat. polso comport.

Bat. polso comport

Bat. polso comport

Bat. polso comport.

Bat. op. manuale

Bat. op. man. al buio

Bat. op. riflessi psicot

Bat. T/Comp T/Sosta

Bat. T/Dec. T/Sosta

Bat. T/Dec. T/Sosta

Bat. T/Dec. T/Sosta

Bat. Tests: manuali, c op

tecnic, c.op

intell.,

applic.,

Bat. Ox a mezzo

reazioni

sopportabilità

T/Tot/Comp-Dec.

Comport psicol.

Comport fisiol.

Comport tecnico

Difficoltà

Varie

Giudizio finale

14) **Giudizio complessivo finale (1)**

Annotazioni e rilettevi

Luogo e data

Il medico responsabile

(1) Il giudizio sarà espresso con idoneo ovv idoneo con limitazioni (indicare quai) ovv. non idoneo.

LABIRINTO

- ST. 1 = T/TOT.....
 - " 2 = ".....
 - " 3 = ".....
 - " 4 = ".....
 - " 5 = ".....
- }

